

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Come noto entro il **29 novembre 2009** tutti gli avvocati (così come tutti i liberi professionisti iscritti in albi) devono comunicare al proprio ordine di appartenenza il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, la c.d. **PEC**.

COS'E' LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

La posta elettronica certificata è un particolare tipo di e-mail che consente di attestare sia l'invio della documentazione elettronica che la consegna della stessa (art. 1 d.p.r. del 11/02/2005 n. 68).

La **posta elettronica ordinaria** (quella che tutti abbiamo usato fino ad oggi e che potremo continuare ad usare) si può appoggiare su qualsiasi gestore di servizi di posta elettronica (come ad esempio il gestore della posta elettronica "nomecognome@libero.it") o sul server che gestisce l'eventuale sito internet del proprio studio (ad es. nomeavvocato@studiolegalenomeavvocato.it).

La **posta elettronica certificata** invece può essere fornita solo da determinati gestori iscritti nel registro tenuto dal CNIPA (Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione).

In tutto ad oggi i gestori autorizzati sono 23 e l'elenco è pubblicato sul sito Internet [http://www.cnipa.gov.it/site/it-](http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Attivit%c3%a0/Posta_Elettronica_Certificata_(PEC)/Elenco_publico_dei_gestori/)

[IT/Attivit%c3%a0/Posta Elettronica Certificata \(PEC\)/Elenco pubblico dei gestori/](http://www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Attivit%c3%a0/Posta_Elettronica_Certificata_(PEC)/Elenco_publico_dei_gestori/).

La posta elettronica certificata consiste in un indirizzo di questo tipo "nomeavvocato@pec.it" o nomeavvocato@cert.it (a seconda dei gestori) .

In alcuni casi vi sono dei gestori che aggiungono una ulteriore parte caratterizzante dell'indirizzo (es. "nomeavvocato@pec.nomegestore.it")

In altri casi è lo stesso ordine degli avvocati che, convenzionato con fornitori di servizi, mette a disposizione indirizzi di posta elettronica certificata caratterizzati dalla presenza dell'indicazione dell'ordine di appartenenza (ad. es. "nomeavvocato@pec.ordineavvocatinomecitta.it"). Si precisa che non è obbligo dell'ordine degli avvocati fornire un tale servizio né è obbligo dell'avvocato avere un indirizzo di posta elettronica certificata rilasciato dal proprio ordine degli avvocati.

In altri casi infine, se il gestore del proprio eventuale sito internet lo consente, è possibile attivare una casella di posta elettronica certificata caratterizzata dall'indicazione del proprio sito internet (ad es. "nomeavvocato@pec.studiolegalenomeavvocato.it")

COME FUNZIONA LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Una volta attivata, la posta elettronica certificata funziona come una normale casella di posta elettronica, semplicemente si avrà un indirizzo come uno di quelli sopra descritti. La particolarità più importante sarà che ad ogni invio di e-mail si avrà un messaggio di conferma dell'invio ed un messaggio di conferma del recapito (quest'ultimo solo se l'invio è avvenuto verso un'altra PEC).

La PEC può essere tranquillamente utilizzata in aggiunta alla propria casella di posta elettronica già attiva, senza dover rinunciare all'uso di quest'ultima.

A COSA SERVE LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Grazie alla posta elettronica certificata è possibile inviare comunicazioni via e-mail garantendosi la prova ai fini legali dell'avvenuto invio e dell'avvenuta consegna della corrispondenza telematica, così come avviene per le tradizionali raccomandate a/r cartacee (art. 14 d.p.r. 28/12/2000 n. 445 e artt. 4 e 6 d.p.r. 11/02/2005 n. 68).

Per permettere ciò è necessario che sia il mittente che il destinatario siano dotati di un indirizzo di posta elettronica certificata.

La posta elettronica certificata, inoltre, dovrebbe diventare il mezzo di comunicazione preferenziale fra pubblica amministrazione e professionisti (art. 16 c. 9 del d.l. 29/11/2008 n. 185).

COME SI ATTIVA LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per attivare una casella di posta elettronica certificata è necessario rivolgersi ad uno dei gestori presenti nell'elenco [http://www.cnipa.gov.it/site/IT/Attivit%
c3%a0/Posta Elettronica Certificata \(PEC\)/Elenco pubblico dei gestori/](http://www.cnipa.gov.it/site/IT/Attivit%c3%a0/Posta_Elettronica_Certificata_(PEC)/Elenco_publico_dei_gestori/).

Si precisa che non tutti i gestori presenti nel suindicato elenco forniscono effettivamente il servizio di posta elettronica certificata al pubblico.

Normalmente la procedura può essere effettuata interamente on-line direttamente sul sito Internet del gestore.

La posta elettronica certificata è un servizio a pagamento il cui costo va da 5€ a 50€ circa all'anno a seconda del gestore.

COSA SUCCEDA SE NON ATTIVO LA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA ENTRO IL 29 NOVEMBRE 2009

L'obbligo di dotarsi di posta elettronica certificata è sancito dall'art. 16 del d.l. 29/11/2008 n. 185 che prevede al comma 7 che *"I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto"*. Non vi è traccia però nello stesso provvedimento normativo di sanzioni collegate alla mancata attivazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata. Si veda in proposito l'articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore del 10 novembre u.s. dove si riporta che *"Gli elenchi di Pec (per comunicazioni 'massive') potranno essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per fini istituzionali. Nulla viene detto in caso di inottemperanza. Che cosa succede se il professionista non si dota di Pec? In generale non sono previste sanzioni"* (l'articolo è pubblicato al seguente indirizzo: <http://www.oua.it/rassegna/archivio/1109/new.asp?id=46>).

LE NOTIFICHE TELEMATICHE

L'indirizzo di posta elettronica certificata attualmente non è idoneo per fare e ricevere notifiche di atti giudiziari.

Infatti l'art. 16 del d.p.r. 11/02/2005 n. 68 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata) prevede che *"Le disposizioni di cui al presente regolamento non si applicano all'uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile , nel processo penale, nel processo amministrativo, nel processo tributario e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, per i quali restano ferme le specifiche disposizioni normative"*.

Per effettuare e ricevere le notifiche per via telematica occorre la **Posta Elettronica Certificata del Processo Telematico** (la c.d. **PECPT**).

A tal proposito l'unico Tribunale che ad oggi ha attivato il sistema di notifiche per via telematica è il Tribunale di Milano (servizio avviato con D.M. 26 maggio 2009 n. 57 a partire dal 01 giugno 2009). Si ricorda che il Processo Civile Telematico, invece, limitatamente ai procedimenti d'ingiunzione di pagamento, è stato attivato ad oggi in 17 Tribunali (l'elenco completo è su <http://www.processotelematico.giustizia.it/pdapublic/index.jsp?sid=1&id=10&pid=10>).

La PECPT è fornita dall'Ordine di appartenenza oppure dagli altri soggetti pubblici e privati pubblicati sul sito <http://www.processotelematico.giustizia.it/pdapublic/index.jsp?sid=1&id=5&pid=5> .

A differenza che per la PEC, la PECPT, una volta introdotta presso il Tribunale del proprio foro, deve essere attivata, pena la notifica degli atti da parte della cancelleria presso la cancelleria stessa (art. 51 d.l. 112/2008).

Avv. Carlo Rossi
(responsabile sito Web Aiga)